



Legge federale sull'energia (LEne)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 19 aprile 2021¹;
visto il parere del Consiglio federale del 1° giugno 2021²,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sull'energia è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 4

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o a quelli che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5 o di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a).

Art. 19 cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la remunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la remunerazione per l'immissione di elettricità.

¹ FF 2021 1314

² FF 2021 1316

³ RS 730.0

Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 5:

Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici

Art. 24 Principi

Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

² La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

³ Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la remunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

Art. 25a Aste per la remunerazione unica

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW il Consiglio federale può prevedere che l'importo della remunerazione unica sia fissato tramite aste. Tale importo non può superare i contributi d'investimento di cui all'articolo 25.

² Il tasso di remunerazione per chilowatt di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

³ Il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta e disciplinarne l'impiego.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere sanzioni fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta, in particolare se il progetto:

- a. non è realizzato entro il termine fissato;
- b. non raggiunge o raggiunge soltanto in parte gli obiettivi garantiti nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta;
- c. non presenta o presenta soltanto in parte le caratteristiche garantite nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta.

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
- c. i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW.

² Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte di un impianto che serve al pompaggio-turbinaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di bisogno comprovato di capacità di stoccaggio supplementari per poter integrare energie rinnovabili.

³ Il contributo d'investimento ammonta:

- a. al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettera c.

⁴ I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

⁵ Il Consiglio federale può esentare altri impianti idroelettrici dal rispetto dei limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1, se:

- a. sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
- b. non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

¹ Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per gli ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Per gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Art. 27b Contributi d'investimento per impianti geotermici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la prospezione di risorse geotermiche;
- b. lo sfruttamento di risorse geotermiche;
- c. la costruzione di nuovi impianti geotermici.

² Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Art. 28 cpv. 1 e 2

¹ Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo gli articoli 26–27b, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori.

² Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori non può beneficiare del contributo d'investimento.

Art. 29, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva, nonché lett. b^{bis} e h–j

Dettagli

¹ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare:

² Nella determinazione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti.

³ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- b^{bis}. una verifica concreta e la valutazione di singole domande se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti;
- h. diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;
- i. importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b per determinate classi di potenza;
- j. l'obbligo per i promotori di progetti che ricevono un contributo d'investimento secondo il presente capitolo di fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

Art. 30 cpv. 4 lett. e, nonché 5

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- e. la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);

⁵ *Abrogato*

Art. 33 Garanzie per la geotermia

¹ Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche come pure della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Un progetto geotermico non può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

Art. 33a Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

¹ Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

² Il contributo alle spese d'esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall'importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete.

³ Il Consiglio federale fissa l'importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d'esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L'importo del contributo può essere adeguato alle circostanze.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- a. esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. gli importi massimi dei contributi;
- c. l'esclusione di impianti le cui spese d'esercizio possono essere coperte in altro modo.

⁵ Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Art. 35 cpv. 2 lett. d, g e h^{bis}

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- d. i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;
- g. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
- h^{bis}. i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

- a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
 - 1. i bandi di gara,
 - 2. i contributi d'investimento e le garanzie per la geotermia,
 - 3. l'indennizzo di cui all'articolo 34;
- b. una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW;
- c. una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.

² L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

³ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo 5. Per ridurre le liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

⁴ Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l'anno successivo per gli altri utilizzi di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all'articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4, nonché cpv. 2 e 3

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

- b. del 2031 per:
 - 1. le remunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a,
 - 2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b,
 - 4. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

² Il premio di mercato di cui all'articolo 30 è versato per l'ultima volta per il 2030.

³ I contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a sono concessi sino al 31 dicembre 2030.

Art. 62 cpv. 2

² D'intesa con il Cantone interessato, l'UFAM decide in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento (art. 25–27b);

*Art. 73 cpv. 1 e 2**Abrogati*

Art. 75a Disposizioni transitorie relative ai contributi d'investimento, ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

¹ Il gestore di un impianto che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una remunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d'investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad avervi diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016⁴.

² Le domande complete per l'ottenimento di contributi d'investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, presentate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, sono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016.

³ Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha presentato una domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo l'articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

II

La legge del 22 dicembre 1916⁵ sulle forze idriche è modificata come segue:

⁴ RU 2017 6839

⁵ RS 721.80

Art. 49 cpv. 1 e 1bis

¹ Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3–5.

^{1bis} Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031.

III

La legge del 23 marzo 2007⁶ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

*Titolo dopo l'articolo 23***Capitolo 4a: Progetti pilota***Art. 23a*

¹ Il DATEC può autorizzare progetti pilota volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell'energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa.

² I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico. La loro durata massima è di quattro anni. Tale durata può essere prolungata una volta di due anni al massimo.

³ Il DATEC disciplina mediante ordinanza le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti. Le modalità del servizio universale, i compiti dei gestori di rete e l'utilizzazione della rete possono divergere dalle disposizioni della presente legge.

⁴ Se nell'ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall'obbligo di versare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i presupposti, lo svolgimento e la valutazione dei progetti pilota.

⁶ RS 734.7

IV

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.⁷
² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ FF 2021 2321

